

Coronavirus: le disposizioni del DL “Cura Italia marzo” per affrontare l’emergenza.

Il testo licenziato dal Consiglio dei Ministri lo scorso lunedì si pone la finalità di aiutare imprese e dipendenti colpiti dall’emergenza attraverso diverse misure, cui ne seguiranno altre nel preannunciato “Decreto aprile”.

Il Governo interviene con un articolato (ben 122 articoli) **Decreto Legge di carattere emergenziale** per cercare di sostenere il sistema sanitario da un lato e dall’altro tutte le imprese, i lavoratori e le famiglie in questo momento drammatico. Il decreto “Cura Italia” (ribattezzato “Marzo” dal Ministro dell’Economia Gualtieri che ne ha preannunciato uno analogo per il mese di aprile), è stato pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo](#) ed è un intervento di portata assimilabile a una manovra finanziaria, con un investimento di 25 miliardi di euro di spesa. Il capitolo dedicato al lavoro vale complessivamente 10. Sono previste proroghe degli obblighi fiscali e la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per tutti i contribuenti e le aziende, non più selezionate in base al comparto produttivo, ma al fatturato: fino al 31 maggio per le imprese che fatturano fino a 2 milioni (limite previsto a livello europeo), ma con possibilità di andare oltre anche questa data per le categorie colpite direttamente dalla crisi.

ATTENZIONE: non solo il testo risulta molto articolato e per questo vi rimandiamo a una lettura approfondita e ci riserviamo di fornirvi ulteriori informazioni nei prossimi numeri della nostra NL, ma è necessario sin da ora sottolineare come **è indispensabile avere a disposizione le relative circolari operative e applicative dell’INPS e degli altri istituti previdenziali**, senza le quali è impossibile avere un quadro completo.

Dalla lettura del solo testo restano infatti in campo una serie di criticità che vi evidenziamo in questa prima nota informativa, e per le quali, oltre ad aspettare le circolari applicative come già detto, solleciteremo dei chiarimenti dagli enti interessati, anche attraverso l’interlocuzione con INCA

In questo numero:

Coronavirus: le disposizioni del DL “Cura Italia marzo” per affrontare l’emergenza,

Emergenza coronavirus: accordo per le misure di tutela e sicurezza negli ambienti di lavoro,

INPS: misure di contrasto al coronavirus con potenziamento dei canali di interazione con l’istituto

Immigrazione:

*Forza Nuova diffonde odio
La decisione del Tribunale di Roma,*

*Minori Stranieri Non Accompagnati
Il nuovo report di monitoraggio semestrale.*

L'epidemia in atto obbliga il governo ad intervenire con misure urgenti al fine di sostenere le strutture sanitarie che quotidianamente contrastano il fenomeno e con provvedimenti a supporto di imprese lavoratori e famiglie

nazionale. In questo primo articolo, ci siamo concentrati sulle novità relative alle prestazioni che hanno un impatto maggiore sulla nostra attività: **ammortizzatori sociali, forme di supporto alle famiglie e norme relative alla attività di patronati.**

CIG ordinaria (art. 19,20): viene introdotta una causale unica, «**emergenza Covid-19**», per assicurare la semplificazione delle procedure, per lavoratori in forza il 23 febbraio, periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020, che non verranno cumulate con i periodi già fruiti.

CIG in deroga (art.22): la cassa integrazione in deroga viene riconosciuta a tutti i lavoratori sospesi per periodi che decorrono dal 23 febbraio e comunque in forza il 23 febbraio, anche quelli di imprese da 1 a 5 dipendenti (incluso il settore agricolo della pesca e del terzo settore, ma esclusi lavoratori domestici.), che non possono godere di altri strumenti per coprire le sospensioni o le riduzioni d'orario. Il sussidio è previsto per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo **non superiore a nove settimane, fatte salve le durate già disposte dalle norme precedenti (3 mesi per la zona rossa e 1 mese per il resto della Lombardia).** Il trattamento è erogato da parte dell'INPS sulla base del decreto delle regioni e delle province autonome interessate, cui devono essere presentate le domande, e nel rispetto dei limiti di spesa previsti.

Congedi Parentali (art.23): sono previsti congedi parentali speciali rivolti ai genitori (anche affidatari) **con figli di età inferiore ai 12 anni (per i figli disabili senza limiti di età), costretti ad assentarsi dal lavoro per la chiusura delle scuole** con modalità diverse a seconda dell'attività lavorativa del richiedente. I periodi sono coperti da contributi figurativi. Per i lavoratori dipendenti del settore privato, poiché questi giorni di congedo sono riconosciuti a decorrere dal 5 marzo sarà necessario verificare la modalità di richiesta retroattiva: se saranno date informazioni ai datori di lavoro di agire attraverso i flussi e-mens o se sarà richiesta una formale domanda ai lavoratori, anche in considerazione del fatto che **eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del D. Lgs. 151/2001, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, sono convertiti in questo congedo e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.** La durata massima è di 15 giorni da utilizzare alternativamente tra mamma e papà, e sarà pari al 50% della retribuzione. Ai **lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS** è riconosciuto un periodo di congedo retribuito con una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai **genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS** ed è commisurata,

per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. I periodi di congedo sono riconosciuti solo se **nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito** in caso di sospensione o cessazione di attività lavorativa **o disoccupato o non lavoratore.**

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, **hanno diritto di astenersi dal lavoro** per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, **senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.**

Voucher baby sitting (art.23, p. 8): in alternativa ai congedi parentali speciali sopra descritti, i richiedenti con figli sotto i 12 anni potranno richiedere i voucher baby-sitting, di importo massimo di 600 euro ed erogati con lo strumento del libretto famiglia, una procedura già conosciuta dai patronati, ma purtroppo di non facile utilizzo.

Permessi legge 104/92 (art.24): sono previste "ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020" per i permessi retribuiti ex art. 33, L. 104/92. Per il solo personale sanitario il beneficio dei 12 gg aggiuntivi viene concesso solo compatibilmente con l'attività lavorativa causa emergenza covid-19.

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (art.25): i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato accreditato hanno diritto, alle stesse condizioni previste per i lavoratori del settore privato sopra riassunte, a fruire dello specifico congedo e della relativa indennità che sarà erogata a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché dipendenti dalla Polizia di Stato, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto in alternativa alla fruizione del congedo, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di € 1000.

Malattia (art. 26): per i lavoratori del settore privato per i quali è stata disposta la **quarantena** con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, il periodo è **equiparato a malattia** ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e

segue pg. 3

non è computabile ai fini del periodo di compenso. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità in stato di gravità (art.3 c.3 L. 104/92), nonché ai lavoratori in possesso di certificazione, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'art. 3, c. 1, L. 104/92, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero.

Indennità lavoratori autonomi e liberi professionisti (artt. 27 e 28): per i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23/02/2020 e per i **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 600 euro per il mese di marzo (il ministro Gualtieri ha detto sarà confermata per aprile). Lo stesso importo è previsto per i **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**. L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non spetta ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto. Le indennità saranno erogate dall'INPS previa domanda e nel limite di spesa complessivo.

Indennità lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (art.29): ai lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a € 600 che non concorre alla formazione del reddito.

Indennità lavoratori del settore agricolo (art.30): agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a € 600, non soggetti a imposizione fiscale.

Proroga dei termini per NASpi, Dis-Coll e DS Agricola (artt. 32,33): il termine per la presentazione delle domande di DS agricola in competenza 2019 è prorogato al 1° giugno 2020. Per la cessazione verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza delle domande di NASpi e Dis-Coll sono ampliati da 68 a 128 giorni. Le domande presentate oltre i termini ordinari, decorreranno dal 68° giorno dalla cessazione. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità.

INPS e INAIL, sospensione dei termini di decadenza e prescrizione (art.34): a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 è **sospeso di diritto il decorso dei termini di decadenza e prescrizione** relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL. Sono sospesi anche i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'INAIL, che scadano nel medesimo periodo. Abbiamo chiesto a INCA Nazionale una verifica in merito ai termini di ricorso amministrativo e giudiziario.

Indennità lavoratori dello spettacolo (art.38): Ai

lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a € 600.

Tutela INAIL (art. 42): un punto di particolare rilevanza per i lavoratori della sanità, che in questa fase critica stanno sopportando turnazioni ai limiti della sostenibilità e non sempre in condizioni ottimali di protezione individuale, prevede che **l'infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, in quanto riconosciuta soggetta a un rischio generico aggravato, rientri nella copertura INAIL**. Pertanto, nei casi accertati, il medico redige il certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico. La disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

Licenziamenti (art. 46): confermato il "congelamento" dei licenziamenti. **Per 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, le aziende non potranno licenziare nessuno per giustificato motivo oggettivo, anche a fronte di una forte riduzione dei fatturati. La misura riguarda le procedure avviate dal 23 febbraio in avanti.**

Assenza dal lavoro di genitore convivente con figlio disabile (art. 47): l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità **non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro** ai sensi dell'art. 2119 c.c., a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei centri di assistenza disabili.

Attività dei Patronati (art.36): Il decreto rimodula anche le disposizioni in materia di attività dei Patronati.

Mandato di Patrocinio: E' prevista, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, **la possibilità di acquisizione del mandato di patrocinio in via telematica**, fermo restando la "immediata regolarizzazione dello stesso non appena cessata l'attuale situazione emergenziale e prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale", **da intendersi a nostro avviso in un momento comunque successivo all'invio della pratica**, il MLPS si è dato disponibile a chiarirne, con apposita circolare, le modalità.

Apertura delle sedi: è possibile approntare **una riduzione degli orari di apertura al pubblico** e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l'afflusso dell'utenza, **il servizio all'utenza potrà essere attivato in remoto**. L'apertura delle sedi dovrà essere assicurata solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attività con modalità a distanza. Occorre comunicare alle ITL solo eventuali rimodulazioni degli orari di apertura e chiusura.

Chiusura statistica dell'attività 2019: il termine di presentazione della documentazione attestante l'attività svolta nel 2019 alle sedi provinciali dell'ITL **è prorogata al 30 Giugno**.

Emergenza coronavirus: accordo per le misure di tutela e sicurezza negli ambienti di lavoro

CGIL-CISL-UIL hanno siglato con le associazioni datoriali (su sollecitazione del Presidente del Consiglio, preoccupato dalle molte denunce di gravi carenze sul versante della salute e sicurezza, in molti casi sfociate in scioperi spontanei) un [accordo sulle misure di contenimento della diffusione del coronavirus](#) in tutti i luoghi di lavoro. Si tratta di **un protocollo contenente indicazioni operative per le aziende, al fine di attuare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale le prescrizioni del legislatore e dell'Autorità sanitaria.**

È un risultato molto importante, in una fase che impone a tutti la massima responsabilità, come ribadito dal Segretario Generale Maurizio Landini: *"La salute di chi lavora è per noi un' assoluta priorità che precede qualunque altra considerazione economica o produttiva"*. Questo risultato dimostra la volontà del Sistema Paese di non fermarsi di fronte a questa emergenza, come ha confermato il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia: *"L'accordo ci permetterà di considerare le fabbriche italiane al servizio del Paese, a partire dalle filiere dell'agroalimentare e del farmaceutico, per garantire a tutti noi i beni primari e tutelare ogni filiera della produzione. Dando attenzione prioritaria alla salute delle persone nei luoghi di lavoro, ciò ci consentirà anche di superare questa fase delicata per prepararci alla ripresa appena ne usciremo"*. **L'accordo prevede la prosecuzione delle attività produttive solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione. Le aziende, attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali e la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa, potranno intervenire per la messa in sicurezza del luogo di lavoro.**

E' previsto il massimo utilizzo dello smart working, sono incentivate ferie e congedi retribuiti, con la sospensione di attività nei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.

Le indicazioni per l'applicazione del protocollo nei luoghi di lavoro sono riassunte nel volantino [qui disponibile](#) di CGIL CISL e UIL della Lombardia.

INPS: misure di contrasto al coronavirus con potenziamento dei canali di interazione con l'istituto

Con il [messaggio n. 1114 del 11 marzo](#) l'INPS illustra la strategia organizzativa e di comunicazione attuata al fine di contrastare la pandemia in atto e ha disposto che tutti i servizi informativi siano resi attraverso il potenziamento dei canali telefonici e telematici.

E' stato istituito un servizio di sportello telefonico provinciale che va ad aggiungersi al Contact Center. L'emergenza sanitaria in atto è anche l'occasione per stimolare l'utenza all'utilizzo dei sistemi alternativi di comunicazione quali il sito web, l'app mobile e i canali riservati agli intermediari (patronati, consulenti del lavoro,

commercialisti, etc...).

Immigrazione

Forza Nuova diffonde odio

La decisione del Tribunale di Roma

Lo scorso 24 febbraio è stata depositata un'importante decisione del [Tribunale di Roma](#) che ha affermato che i discorsi di odio – tanto più se diffusi attraverso i social – non possono essere considerati libera manifestazione del pensiero. Chiudere la pagina dell'organizzazione politica Forza Nuova "è un dovere giuridico per Facebook", in quanto i post non solo violano le condizioni contrattuali, ma sono illeciti in base a tutto il complesso sistema normativo a fondamento del divieto di discriminazione razziale, insieme alla vasta giurisprudenza nazionale e sovranazionale in materia. La pronuncia è infatti di particolare pregio in quanto offre una importante e completa ricognizione del quadro normativo internazionale, dell'Unione Europea e interno, nonché della giurisprudenza delle Corti europee e italiane in materia di "hate speech". Di grande interesse è inoltre la menzione del Codice di Condotta adottato dall'Unione Europea e sottoscritto anche da Facebook per far fronte al proliferare dell'incitamento all'odio razzista e xenofobo online. Secondo il Tribunale la risoluzione del contratto e l'interruzione del servizio di fornitura sono dunque stati legittimi e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite. In conclusione, si tratta di un'importante decisione in materia di contrasto ai discorsi di odio razziale che afferma con forza che la diffusione di "manifestazioni di pensiero che esprimono disprezzo nei confronti di individui appartenenti a determinate categorie o nei confronti di determinate categorie di persone" integrano i profili della discriminazione razziale e non sono in alcun modo bilanciabili con il diritto di libera manifestazione del pensiero (fonte: Asgi)

Minori Stranieri Non Accompagnati

Il nuovo report di monitoraggio semestrale

Con dati aggiornati al 31/12/2019 sono 6.054 i minori stranieri non accompagnati accolti in Italia, il 43,9% in meno rispetto al 2018, il 66,9% in meno rispetto al 2017. La Sicilia è la regione che accoglie di più (1.164, pari al 19,2% totale), seguita da Lombardia (823, 13,6%), Friuli-Venezia Giulia (666, 11%) ed Emilia-Romagna (607, 10%). Sono alcuni dei dati del nuovo [report semestrale di monitoraggio "I Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia"](#), che propone una dettagliata analisi del fenomeno sulla base dei dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il report dà conto delle più importanti novità normative e giurisprudenziali (fonte: Ministero del Lavoro).



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)